

Decreto federale concernente l'acquisto di materiale d'armamento 2013 (Programma d'armamento 2013)

del 5 dicembre 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 2013²,
decreta:

Art. 1

¹ È approvato l'acquisto di materiale d'armamento secondo il Programma d'armamento 2013.

² Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito complessivo di 740 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno in allegato.

Art. 2

¹ Il fabbisogno finanziario annuo è iscritto nel preventivo.

² L'acquisto del materiale d'armamento grava il credito a preventivo, rubrica 1045/A2150.0100 «Materiale d'armamento» (Difesa).

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 5 dicembre 2013

Il presidente: Ruedi Lustenberger
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 3 dicembre 2013

Il presidente: Hannes Germann
La segretaria: Martina Buol

¹ RS 101
² FF 2013 3045

Allegato

Elenco dei crediti d'impegno

Progetti	Importi in fr.
– Condotta	209 000 000
– Mobilità	160 000 000
– Appoggio e capacità di resistenza	149 000 000
– Protezione delle proprie forze	222 000 000
Credito complessivo del Programma d'armamento 2013	740 000 000